





Sviluppo sostenibile tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita

PRESIDENZA

Prot. int nr. 199/Generale da assegnazione protocollo Magenta, 21/05/2020

OGGETTO: REVOCA DEL PROPRIO DECRETO N. 55/1569 PROT. IN DATA 12.02.2020 DI AVVIO DELLA PROCEDURA PER INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DELL'ENTE PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO.

LA PRESIDENTE

Visto l'art. 22-quater della legge regionale 30 novembre 1983 n.86 relativo al conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ente Parco;

Visto l'art. 22 dello Statuto dell'Ente Parco che individua, tra le attribuzioni del Presidente, quella di conferire, sentito il Consiglio di Gestione, l'incarico al Direttore;

Visti gli artt. 27 e 28 dello Statuto dell'Ente Parco che definiscono le funzioni attribuite al Direttore (art. 27) e le modalità di nomina e conferimento dell'incarico al Direttore (art. 28);

Vista la D.G.R. 23 ottobre 2015, n. X/4226 che individua i requisiti professionali, le competenze necessarie e le modalità per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco;

Visto lo Statuto dell'Ente Parco;

Visto il CCNL dell'Area della dirigenza del Comparto Regioni – Autonomie Locali;

Atteso che con proprio Decreto n. 55/prot. 1569 in data 12.02.2020:

- era stata avviata la procedura selettiva finalizzata all'individuazione di un soggetto a cui conferire l'incarico di Direttore dell'Ente Parco lombardo della Valle del Ticino con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato e con orario pieno;
- era stato approvato a tal fine lo schema di avviso pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico;







Sviluppo sostenibile tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita

PRESIDENZA

Visto che il predetto avviso è stato pubblicato all'Albo on-line dell'Ente Parco dal 12 al 27 febbraio 2020 e sul sito web del medesimo e che entro il termine finale del 3 marzo 2020 sono pervenute n. 19 candidature;

Dato atto che le restrizioni imposte con successivi provvedimenti statali e regionali all'operatività degli enti pubblici nel periodo di emergenza sanitaria dovuta al pericolo della diffusione del contagio da Coronavirus, positivizzati con decreto legge "cura Italia" n. 18 del 17/03/2020 convertito in legge n. 27/2020, hanno comportato, tra l'altro, un sensibile rallentamento dell'attività amministrativa e la sospensione fino al 15 maggio 2020 dei termini procedimentali;

Dato atto che per effetto delle predette misure emergenziali, non è stata compiuta alcuna valutazione delle candidature pervenute, né è stata compiuta alcuna attività con riferimento alla procedura indetta con il menzionato decreto nr. 55/prot. 1569 del 12/02/2020;

Considerato che – pur non avendo natura concorsuale – la presente procedura prevede che il Presidente, esaminati i curricula, convochi i candidati ammessi ritenuti di maggiore interesse sulla base delle informazioni acquisite, per un colloquio di approfondimento delle esperienze e delle competenze possedute in relazione all'incarico da ricoprire e della capacità di interazione con l'ambiente lavorativo;

Ritenuto che, all'esito di un'approfondita riflessione, è opportuno non dare seguito alla procedura indetta con il predetto decreto nr. n. 55/prot. 1569 del 12/02/2020, anche in ragione della sopravvenuta esigenza di effettuare una ricognizione di tutti gli atti del procedimento per valutarne anche la coerenza con le vigenti disposizioni di legge in materia di personale;

Considerato pertanto che sussistano ragioni di pubblico interesse a fondamento dell'opportunità di revocare l'atto di avvio della procedura in oggetto e - conseguentemente – l'intera procedura;

Dato atto che con il predetto decreto prot. nr. 55/1569 del 12/02/2020 si precisava che:

 la procedura avviata non ha carattere para-concorsuale, né prevede la formazione di una graduatoria di merito, ma semplicemente è finalizzata ad individuare i soggetti in possesso dei prescritti requisiti ai quali poter affidare, in base alle esigenze del Parco, l'incarico di Direttore dell'ente;







Sviluppo sostenibile tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita

PRESIDENZA

 l'acquisizione delle candidature non comporterà, pertanto, l'insorgere di alcun obbligo specifico in capo all'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto o interesse legittimo in capo ai candidati in ordine all'eventuale conferimento dell'incarico;

Ricordato inoltre che, per costante giurisprudenza, "La revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso, vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento, in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità...." la comunicazione di avvio del procedimento non e' dovuta nell'ipotesi di atti amministrativi generali (come il bando, incluso il suo annullamento o la sua revoca), come disposto dall'art. 13, primo comma, della legge n. 241/1990" (Cons. Stato, ex plurimis, Sez. V, Sent. 24-01-2020, n. 582; sez III, 1° agosto 2011, n. 4554; Sez. VI, n. 3401 del 27 giugno 2005; Sez. V, n. 6508 del 21 ottobre 2003);

Ritenuto di rimettere al Consiglio di gestione le valutazioni in ordine alla tempistica di svolgimento della nuova procedura di individuazione del Direttore, anche alla luce della previsione relativa alla cessazione dal servizio per collocamento in quiescenza, nell'anno in corso, del Direttore attualmente in carica;

Richiamato l'articolo 22-quater della L.R. 30.11.1983 n. 86 e successive modifiche, il quale dispone, tra l'altro, al primo comma, che l'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato, in cui ne è stabilita anche la durata, compresa tra tre e cinque anni, che il medesimo è rinnovabile e che in ogni caso il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore;

Visto l'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Sentiti i componenti del Consiglio di Gestione, ai sensi dell'art. 28 del predetto Statuto e dell'art 22ter, comma 3 della L.R. 86/83;

per quanto sopra esposto





Sviluppo sostenibile tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita

PRESIDENZA

DECRETA

1. Di revocare, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, il proprio decreto n. 55/1569 in data 12.02.2020, con il quale è stata avviata la procedura finalizzata all'individuazione di un soggetto a cui conferire l'incarico di Direttore dell'Ente Parco lombardo della Valle del Ticino con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato e con orario pieno ed è stato approvato a tal fine lo schema di avviso pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico, parimenti in premessa richiamato;

DISPONE

- di demandare all'Ufficio Segreteria di Presidenza e Direzione dell'Ente di dare esecuzione al presente decreto, provvedendo alla pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale dell'Ente nonché alla sua diffusione con le medesime modalità utilizzate in relazione al Decreto n. 55/1569/2020 sopra richiamato;
- di demandare al predetto Ufficio di inviare comunicazione personale tramite PEC o raccomandata A/R dell'adozione del presente atto di revoca a tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura;
- 4. di rimettere al Consiglio di gestione le valutazioni in ordine alla tempistica di svolgimento della nuova procedura di individuazione del Direttore;

AVVISA

5. che avverso il presente provvedimento potra' essere presentato ricorso al Giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo online dell'Ente.

> Il Presidente Dr.ssa Cristina Chiappa